

**ATTI PARLAMENTARI**

**IX LEGISLATURA**

---

**CAMERA DEI DEPUTATI**

---

**Doc. LXV**

**n. 1**

**R E L A Z I O N E**

**SULL'ANDAMENTO DELLE SCORTE STRATEGICHE, DELLA  
SCORTA DI RISERVA E DELLE ULTERIORI GIACENZE DI  
OLII MINERALI**

*(articolo 3, terzo comma, della legge 10 febbraio 1981, n. 22)*

**presentata dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato  
(ALTISSIMO)**

---

**Presentata alla Presidenza il 19 ottobre 1983**

---

PAGINA BIANCA

## INDICE

RELAZIONE .....	Pag.	5
ALLEGATO 1 .....	»	19
ALLEGATO 2 .....	»	27
ALLEGATO 3 .....	»	31
ALLEGATO 3-bis .....	»	35
ALLEGATO 4 .....	»	39
ALLEGATO 5 .....	»	43
ALLEGATO 6 .....	»	85
ALLEGATO 7 .....	»	159
ALLEGATO 8 .....	»	177
ALLEGATO 8-bis .....	»	181
ALLEGATO 9 .....	»	187
ALLEGATO 10 .....	»	193
ALLEGATO 11 .....	»	197
ALLEGATO 12 .....	»	201
ALLEGATO 13 .....	»	205

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE**

PAGINA BIANCA

Con le precedenti relazioni inviate ai Presidenti delle due Camere rispettivamente in data 23 gennaio e 1° dicembre 1982 si è riferito sulle direttive impartite da questo Ministero all'ENI per la costituzione della scorta strategica prevista dalla legge 10 febbraio 1981, n. 22 e sugli adempimenti svolti in proposito dal predetto Ente.

In particolare con la citata relazione in data 1° dicembre 1982 si sono indicati i quantitativi di greggio e prodotti acquistati dall'ENI, nei limiti delle disponibilità di legge, per la costituzione della scorta strategica, l'ubicazione nella quale sono depositati i predetti quantitativi di greggio e prodotti, i cali tecnici intervenuti nel periodo e l'entità della scorta strategica, per prodotto e globale, al 1° settembre 1982.

Successivamente l'ENI ha comunicato che alla data del 14 marzo 1983 le ubicazioni non sono mutate, per cui le scorte continuano a rimanere depositate presso la raffineria di Milazzo, dato il perdurare della indisponibilità delle localizzazioni di Gaeta e Volpiano per il proseguimento delle operazioni di bonifica e ristrutturazione, nonché per i tempi necessari al completamento degli adempimenti amministrativi conseguenti (all. 1).

L'ENI ha altresì comunicato, nella stessa occasione, di avere effettuato, nel periodo 25 settembre-31 dicembre 1982, la turnazione di circa 55.000 tonnellate di gasolio, affinché l'intero quantitativo di tale prodotto della scorta strategica risultasse a norma con le disposizioni del D.P.R. 8 giugno 1982, n. 400, che fissano allo 0,5% il tenore massimo di zolfo nel gasolio. Al termine della turnazione è risultata una eccedenza di tonn. 75,742 che è stata acquisita alla scorta strategica.

Dalle certificazioni della competente Dogana di Milazzo risulta che per i prodotti immagazzinati, nei quantitativi accertati al 1° settembre 1982, si sono verificati, al netto per il gasolio della acquisizione sopra richiamata, i seguenti cali al 31 dicembre 1982:

- greggio	tonn. 282,453
- benzina	" 633,431
- gasolio	" 157,613
- olio combustibile	" 121,738

per cui le quantità della scorta strategica alla predetta data del 31 dicembre 1982 sono le seguenti:

- greggio	tonn. 364.326
- benzina	" 140.101
- gasolio	" 132.154
- olio combustibile	" 147.659

per un totale di greggio e prodotti di tonn. 784.240.

In ordine alla ubicazione della scorta strategica, l'ENI è stata autorizzata, con nota in data 4.8.1983, n. 8538, a trasferire tonn. 120.000 di gasolio da Milazzo a Gaeta, deposito di Casalarga (all. 2).

Per quanto riguarda l'utilizzo dello stanziamento della legge n. 22 pari a lire 300 miliardi, con la richiamata relazione



al Parlamento in data 1° dicembre 1982 si è indicato come alla stessa data lo stanziamento predetto non fosse stato ancora utilizzato, segnalando altresì i motivi che non avevano consentito l'effettuazione delle anticipazioni previste dalla legge, nonché le conseguenze di carattere finanziario delle mancate anticipazioni sulla gestione della scorta e sulla stessa situazione finanziaria dell'ENI.

Solo con il decreto interministeriale in data 28 dicembre 1982 è stato possibile effettuare l'anticipazione all'ENI dei 70 miliardi dello stanziamento (all. 3).

Con successivo decreto interministeriale in data 25 marzo 1983 è stata poi disposta l'erogazione all'ENI di una ulteriore anticipazione di 76 miliardi, nei limiti dei 4/12 del residuo stanziamento di 230 miliardi per l'anno 1983 a termini delle disposizioni sul bilancio provvisorio. (all. 3/bis).

Con nota in data 23 maggio 1983 l'ENI, in attuazione del disposto dell'art. 3 della legge n. 22 del 10.2.1981, ha trasmesso il rendiconto della gestione della scorta strategica relativo all'anno 1982 (all. 4).

Il rendiconto è presentato dalla Società AGIP Petroli S.p.A. che l'ENI ha designato, in attesa della costituzione di una società ad hoc sulla quale il Ministero delle Partecipazioni Statali ha solo recentemente accordato la propria autorizzazione preventiva, ad assolvere il mandato di assumere tutte le iniziative idonee a costituire e gestire, per conto e nell'interesse dello Stato, una scorta strategica di petrolio greggio e prodotti petroliferi (all. 5).

Il rendiconto riferisce sull'attività di gestione svolta, indicando in particolare i quantitativi di greggio e prodotti acquistati entro i termini di legge del 4 marzo 1982, le ubicazioni dei depositi ove la merce è stata allocata, i cali deter

minatisi nel corso dell'anno e le rimanenze al 31.12.1982, i costi per gli acquisti del greggio e dei prodotti, gli oneri finanziari relativi ai prestiti accesi per i predetti acquisti in mancanza delle anticipazioni da parte dello Stato, nonché i costi di stoccaggio e quelli di analisi e controllo delle scorte.

I risultati quantitativi ed economici della gestione sono riassunti in un bilancio allegato che indica la situazione dello stato patrimoniale e del conto economico della gestione.

Il rendiconto è accompagnato dalla relazione del Comitato di riscontro, previsto dall'art. 3 della legge n. 22, costituito con D.M. 16.3.1983 (all. 6).

Il Comitato ha proceduto all'esame analitico dei dati della gestione delle scorte verificando anzitutto la corrispondenza delle attività svolte alle indicazioni della legge n. 22 ed alle direttive del Ministro dell'Industria. Ha proceduto altresì alla verifica dei libri contabili e di tutta la documentazione allegata, promuovendo, tra l'altro, una reimpostazione dell'assetto contabile della gestione al fine di mettere in evidenza nelle relative scritture l'effettiva posizione della gestione che è svolta, a termini di legge, per conto e nell'interesse dello Stato. Particolare attenzione risulta dedicata alle operazioni di acquisto del greggio e dei prodotti: per detti acquisti è stata riscontrata la congruità degli stessi alle direttive ministeriali, salvo per quanto riguarda quattro acquisti di prodotti che hanno comportato per la gestione un maggior costo complessivo di L. 1.732.566.539 rispetto al prezzo FOB Low Rotterdam indicato appunto nelle direttive ministeriali.

In ordine a tali operazioni l'AGIP Petroli ha presen-

tato una nota trasmessa dall'ENI insieme al rendiconto ed alla relazione del Comitato di riscontro, nella quale è messo in evidenza come la Società abbia effettuato detti acquisti operando al meglio, in una situazione caratterizzata dal dover effettuare comunque gli acquisti per l'approssimarsi della scadenza di legge, dopo aver invano atteso le anticipazioni da parte dello Stato, in un mercato con quotazioni assai variabili, e con l'impossibilità di procedere alle caricazioni per le condizioni del mare, dedicando comunque alla scorta strategica i carichi a minor costo acquistati nel periodo (all. 7).

In proposito il Comitato, pur riconoscendo che l'AGIP ha operato al meglio in relazione alle particolari circostanze in cui si è trovata ad operare, ha ritenuto di doverne comunque rilevare la non congruità con le direttive ministeriali.

Analoga attenzione il Comitato ha dedicato al problema degli oneri passivi che si sono determinati in misura massiccia nel corso della gestione in mancanza delle anticipazioni previste dalla legge n. 22. L'AGIP infatti ha dovuto ricorrere al credito bancario per il pagamento degli acquisti di greggio e di prodotti, credito che, acceso con condizioni a breve termine, si è dovuto invece prorogare per l'intero esercizio 1982.

Pertanto, ancorché gli acquisti di greggio e prodotti siano stati limitati a 254 miliardi, la gestione '82 ha largamente superato lo stanziamento di 300 miliardi raggiungendo circa i 320, giacché ai costi di acquisto, ed a quelli della gestione, pari a circa 12 miliardi, si sono aggiunti 50 miliardi circa di oneri passivi, nonché 5 miliardi circa per differenze di cambio.

Il Comitato, nel segnalare la peculiarità del fenomeno, ha tuttavia dato atto della regolarità delle operazioni di credito effettuate e dei tassi di interesse adottati che sono quel

li della primaria clientela.

Il Comitato dà inoltre atto della correttezza dei valori esposti nella gestione per quanto riguarda il nolo, le assicurazioni ed i tassi di cambio per gli acquisti di greggio e prodotti, nonché per il costo dello stoccaggio.

Viene altresì indicato che l'IVA è stata interamente pagata per un valore complessivo di 15,1 miliardi, i quali peraltro non risultano in aumento dei costi in quanto l'AGIP Petroli ha provveduto a compensarli in sede di liquidazione mensile della propria partita IVA.

Per tale procedura era stata richiesta esplicita autorizzazione al Ministero delle Finanze che però non si è ancora espresso in via formale. È evidente pertanto che ove nella contabilità dovessero essere ricompresi i valori dell'IVA sarebbe necessario ricompilare il bilancio inserendovi tali ulteriori costi che andrebbero ad aumentare il deficit della gestione da coprire con ulteriori stanziamenti, anche se per questa parte essi costituirebbero una semplice partita di giro.

Il Comitato conclude confermando che i dati del rendiconto corrispondono alle scritture contabili e trovano supporto nella documentazione agli atti della gestione.

L'ENI, con nota in pari data di quella di trasmissione del rendiconto e della relazione del Comitato di riscontro, fa presente che dai dati di bilancio del rendiconto stesso risulta un credito complessivo di L. 321.057.276.882, a fronte del quale sono stati erogati da parte dello Stato due acconti per complessive Lire 146 miliardi (all. 8).

L'Ente pertanto chiede il saldo del credito pari a Lire 175.057.276.882 tramite le disponibilità residue di 154 miliardi dello stanziamento di legge di 300 miliardi, nonché l'adozione delle iniziative necessarie per l'integrazione delle disponibili-

tà per la copertura del credito sopra citato.

Questo Ministero, preso atto dei risultati del rendiconto e delle osservazioni formulate dal Comitato di riscontro, ritiene di dover esprimere un apprezzamento positivo sull'attività svolta dall'ENI, e per esso dall'AGIP Petroli e dall'apposita unità "gestione scorta strategica", per costituire e gestire, per conto e nell'interesse dello Stato, una scorta strategica di petrolio greggio e prodotti petroliferi ai sensi e secondo le indicazioni della legge n. 22 e delle direttive ministeriali.

Si condivide comunque l'opportunità che si pervenga ad affidare la gestione della scorta alla costituenda società ad hoc ad evitare potenziali conflitti di interesse nell'ambito di una società commerciale quale l'AGIP Petroli.

Per quanto concerne il rilievo abnorme assunto nella gestione 1982 dagli oneri passivi non può non ricordarsi che su istanza dell'ENI in data 11 gennaio 1982 per avere una anticipazione nella misura massima possibile fu trasmesso, in data 11 febbraio 1982, alla controfirma del Ministro del Tesoro, già firmato dal Ministro dell'Industria e da quello delle Partecipazioni Statali, un decreto per l'anticipazione all'ENI di 70 miliardi, pari alla intera disponibilità di cassa 1982, mentre reiteratamente veniva chiesto allo stesso Ministro del Tesoro di trasferire a "competenza" e "cassa" 1982 il residuo stanziamento di 230 miliardi che, non potuto utilizzare dall'ENI nel 1981, era stato fatto slittare al bilancio 1983. Mentre nessuna risposta fu data a tale richiesta, solo il 28 dicembre 1982 è stato firmato, come già riferito, dal nuovo Ministro del Tesoro, il riproposto decreto di anticipazione di 70 miliardi ed una ulteriore anticipazione di 76 miliardi è stata possibile erogare in data 25 marzo 1983 nei limiti del 4/12 del bilancio provvisorio.

In considerazione di quanto sopra questo Ministero ha ritenuto opportuno ed urgente promuovere l'erogazione a favore dell'ENI della somma di Lire 154 miliardi, ancora disponibili sullo stanziamento di 300 miliardi, a parziale saldo del credito vantato dall'Ente, al fine di limitare l'ulteriore lievitazione degli oneri passivi, erogazione disposta con decreto interministeriale 2.8.1983 tuttora peraltro alla registrazione presso la Corte dei Conti. (all. 8/bis).

Per la copertura dell'ulteriore credito dell'ENI il Ministero del Tesoro, specificamente interpellato, ha dichiarato doversi promuovere apposito disegno di legge, di cui ha sollecitato la presentazione, che consenta la definizione della situazione pregressa e disponga altresì uno stanziamento permanente per le spese di mantenimento della scorta strategica (deposito, movimentazione, etc.) valutate nell'ordine di circa 20 miliardi all'anno.

Questo Ministero provvederà a promuovere l'anzidetto disegno di legge non appena potrà accertarsi l'esatta esigenza finanziaria residua con l'effettiva erogazione dei 154 miliardi disposta con il ricordato decreto interministeriale in data 2.8.1983.

Per quanto concerne le scorte d'obbligo si ricorda che la legge 10 febbraio 1981, n. 22 ha stabilito l'aumento, entro un anno dalla sua entrata, in vigore del livello delle scorte stesse per i titolari di impianti di raffinazione dai 90 a 100 giorni del consumo globale nazionale di prodotti petroliferi, e per i titolari di impianti di deposito dal 20 al 30% della capacità fisica degli stessi.

La predetta disposizione è stata adottata dal Parlamento nel momento in cui i fatti della guerra irano irachena aveva-

no introdotto nuovi elementi di tensione sul mercato internazionale del petrolio e mentre continuava a sembrare inarrestabile la tendenza all'aumento sia dei prezzi del greggio che dei consumi di prodotti petroliferi.

Il ristabilirsi di condizioni di normalità sul mercato internazionale ha poi consentito, com'è noto, di rinviare di un anno, con scadenza al 30 settembre u.s., il termine di adeguamento delle scorte d'obbligo ai livelli fissati dalla legge n.22.

La decisa inversione di tendenza successivamente registratasi nei prezzi del greggio, per la prima volta dopo dieci anni, nonché nell'andamento dei consumi di prodotti petroliferi, a livello mondiale, europeo e nazionale, rende oggi non più attuale una variazione del livello delle scorte d'obbligo pari ai 90 giorni di consumo globale nazionale di prodotti petroliferi, livello adottato da tutti i Paesi aderenti alla CEE ed all'AIE e ritenuto adeguato e sufficiente dalle predette organizzazioni internazionali.

Aggiungasi che poiché il sistema dei prezzi italiano fa riferimento ai prezzi medi europei risulterebbe discriminante far gravare sugli operatori italiani un onere per scorta d'obbligo superiore a quello riflesso nei prezzi medi europei presi a riferimento.

E' stato pertanto presentato un disegno di legge che prevede l'adeguamento ai livelli di scorta fissati dalla legge n. 22 solo in caso di necessità e con apposito provvedimento, disegno che è all'esame del Parlamento.

Nelle more del predetto esame, avvalendosi del disposto dell'8° comma dell'art. 1 della legge n. 22, è stato disposto con decreto ministeriale il mantenimento per 90 giorni degli attuali livelli di scorta pari a 90 giorni di consumo ed al 20% della capacità dei depositi (all. 9).

Il 1° ottobre 1983 è divenuto operante l'obbligo imposto agli importatori di prodotti petroliferi finiti dal decreto legge 30 settembre 1982 n. 688, convertito nella legge 27 novembre 1982, n. 873, della tenuta delle scorte nella misura del 5% per anno delle quantità di ciascun prodotto importato.

Le norme che disciplinano l'obbligo predetto sono state emanate con D.M. 1° ottobre 1983 (all. 10).

In relazione a quanto precede si riportano i valori della scorta d'obbligo calcolata sui 90 giorni di consumo. Dal confronto dei predetti valori con i dati delle giacenze emerge che nel periodo queste ultime hanno costantemente e largamente superato il quantitativo delle scorte mantenendosi su livelli relativamente alti tenuto conto della riduzione dei consumi.

L'entità della scorta d'obbligo al 1° settembre 1983 ammontava a circa 17,4 milioni di tonn. (all. 11) contro una giacenza globale pari a circa 23,3 milioni di tonn. (all. 12).

Si allegano i dettagli delle scorte e delle giacenze.

Il quantitativo globale della scorta d'obbligo rimane evidentemente pressoché invariato in corso d'anno, salvo le lievi modifiche conseguenti ad imposizioni per nuovi impianti o al venir meno di altri o ad autorizzazioni di riduzione temporanea per esigenze operative, mentre l'andamento delle giacenze è conseguente alle variazioni stagionali dei consumi.

Si allega infine una situazione al 31.12.1982, suddivisa per regione, dei depositi di olii minerali rientranti nella competenza di questo Ministero (all. 13).

Roma, li 19 OTT. 1983

  
I L M I N I S T R O



ELENCO ALLEGATI:

- 1) NOTA AGIP III RELAZIONE SULLA SCORTA STRATEGICA
- 2) TELEX 4.8.1983 AUTORIZZAZIONE TRASFERIMENTO GASOLIO
- 3) DECRETO 28.12.1982 ANTICIPAZIONE 70 MILIARDI
- 3/BIS) DECRETO 25.3.1983 ANTICIPAZIONE 76 MILIARDI
- 4) NOTA ENI 23.5.1983 TRASMISSIONE RENDICONTO GESTIONE 1982
- 5) RENDICONTO GESTIONE SCORTA STRATEGICA 1982
- 6) RELAZIONE DEL COMITATO DI RISCONTRO
- 7) NOTA ESPLICATIVA AGIP
- 8) NOTA ENI DI RICHIESTA DEL SALDO IN DATA 23.5.1983
- 8/BIS) DECRETO ANTICIPAZIONE 154 MILIARDI
- 9) DECRETO MINISTERIALE PROROGA TERMINI SCORTE OBBLIGO
- 10) DECRETO MINISTERIALE DISCIPLINA TENUTA SCORTE IMPORTATORI  
PRODOTTI FINITI
- 11) DETTAGLIO DELLE SCORTE D'OBBLIGO
- 12) DETTAGLIO DELLE GIACENZE
- 13) SITUAZIONE DEI DEPOSITI

PAGINA BIANCA